

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'**

**NR. 112 DD. 20.10.2015**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **venti** mese di **ottobre** alle **ore 11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

Zanon	Giovanni	Presidente
Malfer	Michele	Vicepresidente
Sardagna	Elisa	Assessore

PRES.	ASS.
X	
X	
X	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** Criteri e bandi per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui all'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 - Anno scolastico e formativo 2015/16.

**ALLEGATI:** 1

- Dichiarata immediatamente esecutiva a sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) per dieci (10) giorni consecutivi dal **20.10.2015**
- Esecutiva dal **20.10.2015**

Il Segretario generale  
**dott. Mario Andretta**

## **IL COMITATO ESECUTIVO**

Vista la Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5 avente ad oggetto “*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*”, che al Titolo V, disciplina gli interventi per l'esercizio del diritto allo studio;

Visto il Regolamento di attuazione della sopra citata legge, approvato con D.P.G.P. 05.11.2007, n. 24-104/Leg., che definisce i requisiti, i criteri e le modalità per l'accesso ai servizi e agli interventi del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione;

Ricordato che la Comunità, cui la PAT ha trasferito la funzione di cui sopra, deve rispettare l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con la deliberazione di Giunta Prov.le n. 3051 del 18 dicembre 2009, ove sono stabilite, per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui all'articolo 72 della Legge provinciale sulla scuola n. 5/2006, le seguenti direttive specifiche:

### **3) ASSEGNI DI STUDIO**

*Agli studenti residenti in Provincia di Trento possono essere concessi assegni di studio destinati alla copertura, almeno parziale, delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione dei figli (scuola primaria, scuola secondaria, percorsi di formazione professionale). Nell'ambito delle spese ammissibili rientrano in primo luogo quelle di vitto, alloggio e trasporto.*

*Non possono rientrare le voci di spesa, ancorché sostenute, per le quali sia già prevista una diversa forma di sostegno.*

*L'importo di tali assegni è definito sulla base della condizione economica familiare, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 del 15 maggio 2009, nonché del merito scolastico raggiunto dallo studente beneficiario. In ogni caso non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia ed inoltre non può avere un importo annuale maggiore di € 6.000,00.*

*Possono essere riconosciuti assegni solo agli studenti che abbiano ottenuto la promozione alla classe successiva; inoltre a quelli che nell'ambito del secondo ciclo d'istruzione e formazione siano iscritti per la seconda volta alla classe prima con un cambio dell'indirizzo di studi.*

#### **4) FACILITAZIONI DI VIAGGIO**

*Possono essere concesse unicamente alle famiglie degli studenti del secondo ciclo di istruzione e formazione ai quali risulti impossibile fruire, utilmente, del servizio di trasporto pubblico dalla propria residenza alla sede scolastica e viceversa.*

*L'intervento si realizza attraverso l'erogazione di un contributo forfetario calcolato sulla base della tratta da coprire. A tal fine non sono considerate le tratte inferiori ai duemila metri; tale misura costituisce franchigia nella determinazione del contributo.*

*L'importo del contributo è definito sulla base della condizione economica familiare, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 del 15 maggio 2009 e può avere un importo massimo:*

- di euro 800,00 ad anno scolastico per studente;
- di euro 0,20 al chilometro.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1345 dd. 1 luglio 2013 come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 dd. 29 giugno 2015, con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore";

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1070 dd. 29 giugno 2015 con la quale viene approvato il modello di Dichiarazione sostitutiva ICEF e delle relative Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva ICEF – reddito e patrimonio 2014;

Dato atto che la valutazione della condizione economica del nucleo familiare è effettuata sulla base del modello riguardante il sistema esperto ICEF;

Vista la proposta elaborata dal Servizio Affari Generali relativa ai criteri per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio per l'anno scolastico e formativo 2015/16, all'individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, nonché alla relativa modulistica di domanda per le facilitazioni di viaggio; proposta comprensiva della fissazione anche per quest'anno dell'importo massimo concedibile per gli assegni di studio determinato in Euro 4.000,00, e ritenutala condivisibile e meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della Val di Fiemme;

Visto il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Dato atto che sono stati acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all'art. 81 del sopra citato T.U.;

Ritenuto di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, stanti le conseguenti necessità organizzative;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

## D E L I B E R A

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione dell'assegno di studio e delle facilitazioni di viaggio di cui all'articolo 72 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, per l'anno scolastico e formativo 2015/16, come da allegati A) e B) al presente atto, del quale formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il disciplinare recante "Individuazione degli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare", ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio previsti dalla vigente normativa in materia di diritto allo studio, come da allegato C) al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di approvare conseguentemente i relativi bandi, come da allegati rispettivamente D), E), al presente atto, del quale formano parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il modulo per la concessione della facilitazione di viaggio come da allegato F), al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che la scadenza per la presentazione delle domande di assegno di studio e di facilitazione di viaggio per l'anno scolastico 2015/16 è fissata al giorno 30 novembre 2015.

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento** entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**L'ASSESSORE DESIGNATO**

ing. Elisa Sardagna

**IL SEGRETARIO**

dott. Mario Andretta

**IL PRESIDENTE**

Giovanni Zanon